

## **Cass., civ. sez. III, del 15 novembre 2019, n. 29716**

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. — nullità della sentenza e del procedimento per difetto del contraddittorio necessario — art. 360 col nn. 3 e 4 c.p.c..

Il ricorrente riproduce lo stesso motivo formulato con l'atto di appello sostenendo che il contratto la cui efficacia era stata revocata doveva ritenersi negozio plurilaterale inscindibile, e quindi l'azione ex art. 2901 c.c. avrebbe dovuto essere proposta anche nei confronti di Z che aveva partecipato all'atto.

Il ricorrente desume la inscindibilità del negozio stipulato con la società britannica dalla natura immobiliare dei beni conferiti in comproprietà indivisa tra i coniugi e dalla corrispondenza del valore complessivo delle azioni emesse (avuto riguardo al valore unitario della singola azione) con il valore dell'intero complesso immobiliare trasferito: secondo il ricorrente poiché la dichiarazione di inefficacia del contratto di conferimento degli immobili verrebbe a riflettersi anche sul valore delle azioni attribuite alla Z, quest'ultima doveva ritenersi litisconsorte necessaria.

Premesso che la questione del litisconsorzio necessario deve essere esaminata con riferimento alla sola azione revocatoria ordinaria (essendo passata in giudicato, in difetto di impugnazione incidentale la statuizione di rigetto dell'azione di simulazione assoluta), ed incontestato il regime di separazione legale dei beni vigente tra coniugi all'atto della stipula del contratto, il motivo è privo di fondamento.

La dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. (pro quota) della cessione di un bene immobile in comproprietà indivisa (comunione ordinaria) conferito nel capitale sociale, non determina alcuna incidenza sul controvalore di tutte le nuove azioni emesse dalla società in seguito all'aumento di capitale sociale, in quanto :

a) il conferimento, avendo ad oggetto un bene in natura, si attua attraverso il trasferimento della proprietà (artt. 2254, comma 1 e 2342, comma 3, c.c.) che nella specie vede i comproprietari quali parti alienanti, della proprietà indivisa, ciascuno per la rispettiva quota ed entrambi per l'intero;

b) ciascuna parte alienante riceverà in cambio un numero di azioni rappresentative di una frazione di partecipazione al capitale sociale corrispondente al valore del bene conferito: le azioni che spettano, quindi, a ciascun singolo conferente corrispondono alla rispettiva quota di proprietà trasferita alla società;

c) il vittorioso esperimento di un'azione revocatoria ordinaria non è idoneo a determinare alcun effetto restitutorio nel patrimonio del disponente (i coniugi), né, tantomeno, alcun effetto direttamente traslativo in favore del creditore, comportando soltanto la declaratoria di inefficacia (relativa) dell'atto rispetto al creditore che agisce in giudizio, e rendendo, conseguentemente, il bene trasferito al terzo (società) assoggettabile ad azioni esecutive, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta alienazione in capo all'acquirente (società C)

d) eventuali operazioni societarie che si dovessero rendere opportune o necessarie successivamente alla espropriazione forzata del bene (modifiche inerenti al capitale sociale), afferiscono a scelte di natura economica ed imprenditoriale della società, indirettamente incidenti sul patrimonio dei singoli soci che, pertanto, in quanto tali, non costituiscono parti necessarie del giudizio concernente il distinto ed autonomo rapporto obbligatorio tra uno dei soci ed il suo creditore in funzione del ripristino della garanzia patrimoniale generica dovuta dal primo per assicurare la soddisfazione del credito.

infatti i conferimenti di beni in natura dei soci fondatori integrano negozi traslativi diretti in favore della società, sia essa personale o di capitali, la quale, pertanto, nella veste di parte acquirente, è l'unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a renderli inopponibili, salvo l'interesse dei primi all'intervento adesivo in ragione dell'affidamento riposto nel conferimento in natura, soprattutto se riguardi un bene essenziale all'attività sociale la cui eventuale perdita, per effetto dell'azione esecutiva del creditore particolare, ponga a rischio la stessa esistenza della società (cfr. Corte cass. Sez. I, Sentenza n. 23891 del 22/10/2013; id. Sez. 2, Sentenza n. 23685 del 06/11/2014; id. Sez.1, Sentenza n. 2536 del 09/02/2016).

La Corte di appello si è attenuta ai principi indicati e dunque la statuizione impugnata, con la quale il Giudice di merito ha ritenuto di non dovere estendere il contraddittorio nei confronti dell'altro socio, estraneo al rapporto credito-debitore per il quale è stata chiesta la tutela revocatoria, va esente da censura.